

L' Imposta di registro - chiarimenti - 20.11.2020

L'imposta di registro, é l'imposta indiretta che si applica ai trasferimenti di ricchezza ed a seguito della registrazione di un atto scritto (scrittura privata, atto pubblico, sentenza, ecc.) al fine di dare certezza e garantire l'immodificabilità di data e contenuto.

L'imposta é alternativa all'altra imposta indiretta, l'IVA. Per cui quando un'operazione é soggetta ad una imposta non é soggetta all'altra.

Vi segnalo due recenti novità.

La prima è la sentenza 158 della Corte Costituzionale del 21 luglio scorso che chiarisce una volta per tutte l'art. 20 del DPR 131/86, "interpretazione degli atti", la norma antielusiva per eccellenza in tema di imposta di registro.

In tale prospettiva viene definitivamente chiarito che una cessione di partecipazioni preceduta da un conferimento di azienda non si qualifica come cessione di azienda.

Ai fini dell'imposta di registro tale chiarimento fa una bella differenza.

Ciò vuol dire che la tassazione deve avvenire sulla base della singola scrittura stipulata, senza aver da conto eventuali interpretazioni sulla causa che potrebbe giustificare singoli atti collegati tra loro.

Il caso di scuola é appunto il conferimento di azienda e la successiva cessione di quote, al posto della cessione diretta dell'azienda. Effetto economico equivalente con percorsi ed atti diversi.

Infatti la cessione d'azienda é soggetta ad imposta proporzionale mentre il conferimento e le cessioni di quote ad imposta fissa.

La sentenza quindi conferma e riporta l'imposta di registro nel suo ruolo originario di "tassa d'atto": nella sua applicazione bisogna riferirsi agli effetti giuridici del singolo atto senza dover immaginare quanto avviene successivamente (ovvero la cessione d'azienda in questo caso).

Altro ambito quello in cui l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello (551 del 18.11.20), ha chiarito l'applicazione dell'imposta per lo IAP (imprenditore agricolo professionale) che ha beneficiato delle agevolazioni al momento dell'acquisto oneroso della piccola proprietà contadina (PPC) - ovvero imposta ipotecaria e di registro in misura fissa, e catastale all'1% - e che vende nel quinquennio successivo la proprietà (eventualità che prevede la decadenza degli stessi).

Quale imposta si applicherà sulla vendita successiva?

L'imposta di registro sarà proporzionale al 9% se conserva la qualità di IAP o coltivatore diretto. Altrimenti sarà del 15%.